

**Votazione popolare
del 27 settembre 2009
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'Al mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA**
- 2 Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA

**Primo
oggetto**

Il progetto prevede l'aumento delle aliquote dell'IVA a favore dell'AI dal 2011 al 2017. Tappa fondamentale del piano di risanamento, il progetto in questione consentirà di colmare il disavanzo dell'AI e di bloccare la forte crescita del suo indebitamento nonché di sgravare definitivamente l'AVS dal pagamento degli scoperti dell'AI. Il finanziamento aggiuntivo sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni poiché comporta una modifica della Costituzione.

Spiegazioni	pagine	4–13
Testo in votazione	pagina	10

Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

**Secondo
oggetto**

Dal 2003 la Costituzione federale prevede l'iniziativa popolare generica. Poiché tale strumento si è tuttavia rivelato concretamente inapplicabile, Consiglio federale e Parlamento intendono stralciare dalla Costituzione le disposizioni che lo concernono.

Spiegazioni	pagine	14–23
Testo in votazione	pagine	18–21

Finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 13 giugno 2008 sul **finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto**, modificato dal decreto federale del 12 giugno 2009?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto federale del 13 giugno 2008 con 126 voti contro 58 e 4 astensioni,
il Consiglio degli Stati con 39 voti contro 2 e nessuna astensione.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto federale del 12 giugno 2009 con 114 voti contro 9 e 71 astensioni,
il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 4 e 4 astensioni.

L'essenziale in breve

L'assicurazione per l'invalidità (AI) è un'istituzione essenziale per la nostra società poiché aiuta coloro che, per ragioni di salute, non sono più in grado di provvedere al proprio sostentamento. Negli ultimi anni, tuttavia, le spese dell'AI sono notevolmente aumentate e, dal 1993, le entrate non sono più sufficienti a coprirle. Oggi, l'assicurazione per l'invalidità ha un debito di 13 miliardi di franchi, che cresce ogni anno al ritmo del suo disavanzo pari a 1,4 miliardi.

La situazione finanziaria dell'AI è grave

L'esistenza dell'AI è minacciata. Occorre quindi arrestare la spirale dell'indebitamento e colmare il suo disavanzo annuale. Per raccogliere i fondi necessari, il progetto in votazione prevede di aumentare le aliquote dell'IVA dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017.

Il progetto in votazione

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno messo a punto un piano di risanamento dell'AI in tre tappe. La prima, rappresentata dalla 5ª revisione dell'AI, ha permesso di stabilizzare il disavanzo annuo. La seconda, ovvero il finanziamento aggiuntivo, consentirà di azzerarlo temporaneamente. La terza, che sarà avviata durante la fase di transizione, dovrà garantire l'equilibrio duraturo dei conti dell'AI grazie a misure di risanamento socialmente sostenibili.

Tappa di un piano di risanamento equilibrato

Ogni anno, l'AVS attinge 1,4 miliardi di franchi dai fondi propri per coprire il disavanzo dell'AI. Le liquidità di cui l'AVS ha bisogno per garantire il pagamento delle proprie rendite non smettono dunque di diminuire. Se il progetto in votazione verrà accettato, le finanze delle due assicurazioni saranno separate, il che contribuirà a garantire il finanziamento delle rendite AVS.

L'AI non deve più mettere in pericolo l'AVS

Il Consiglio federale e il Parlamento approvano l'aumento temporaneo dell'IVA. Altre soluzioni comporterebbero tagli inaccettabili delle prestazioni. Il finanziamento aggiuntivo è un passo irrinunciabile sulla via del risanamento duraturo dell'AI. Per di più consolida la fiducia nelle due assicurazioni sociali, a beneficio anche della congiuntura.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il piano di risanamento dell'AI

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno messo a punto un piano di risanamento in tre tappe al fine di saldare il disavanzo annuo dell'AI e, conseguentemente, di equilibrare in modo duraturo i conti dell'assicurazione.

- **1ª tappa: 5ª revisione dell'AI**

La 5ª revisione dell'AI, entrata in vigore il 1º gennaio 2008, ha consentito di stabilizzare il disavanzo annuo dell'assicurazione a 1,4 miliardi di franchi grazie a misure di risparmio e a provvedimenti che hanno favorito una maggiore integrazione degli assicurati.

- **2ª tappa: finanziamento aggiuntivo dell'AI**

Con la modifica della Costituzione sottoposta al voto popolare l'AI beneficerà temporaneamente di entrate supplementari. Se il progetto sarà approvato, entrerà in vigore una legge adottata dal Parlamento che prevede la creazione di un fondo AI autonomo e la temporanea presa a carico degli interessi sul debito AI da parte della Confederazione. Il finanziamento aggiuntivo consentirà, da un lato, di saldare temporaneamente i disavanzi annui e di congelare il debito nei confronti dell'AVS e, dall'altro, di liberare l'AVS dall'onere finanziario rappresentato dal debito dell'AI.


- **3ª tappa: 6ª revisione dell'AI**

La 6ª revisione dell'AI, che sarà messa in atto durante il periodo di finanziamento aggiuntivo, avrà lo scopo di equilibrare in modo duraturo i conti dell'assicurazione. Affinché le misure proposte siano socialmente sostenibili, entrerà in vigore in due tempi, verosimilmente nel 2012 e nel 2013.

Il progetto in dettaglio

A causa del numero elevato di beneficiari di rendite e del fatto che le entrate non hanno seguito l'evoluzione delle spese, l'assicurazione per l'invalidità è in deficit ormai da anni. Adottando la 5ª revisione dell'AI, Il Parlamento e il Consiglio fede-

Arrestare la spirale dell'indebitamento



Fonte: UFAS, giugno 2009

rale hanno compiuto un primo passo nella direzione del risanamento dei suoi conti. La revisione, approvata in votazione popolare nel 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha consentito di stabilizzare il disavanzo annuo, ma non ha risolto la situazione finanziaria dell'Al. Per garantire un risanamento duraturo si impongono nuove misure, senza le quali il debito dell'Al – che ammonta a 13 miliardi di franchi – raddoppierebbe entro una decina d'anni.

Il progetto in votazione, che comporta una modifica della Costituzione, prevede l'aumento delle aliquote dell'IVA per un periodo di sette anni, ossia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017. L'aliquota normale passerà dal 7,6% all'8%. Per le altre aliquote l'aumento sarà proporzionale:

Aumento temporaneo e proporzionale delle aliquote dell'IVA

- **Aliquota normale** 7,6% + 0,4 → 8%
- **Aliquota ridotta**
(beni di prima necessità) 2,4% + 0,1 → 2,5%
- **Aliquota speciale**
(settore alberghiero) 3,6% + 0,2 → 3,8%

Se il progetto verrà approvato, l'Al sarà dotata di un fondo di compensazione autonomo al quale il Fondo AVS verserà 5 miliardi di franchi a titolo di capitale iniziale. L'AVS sarà così liberata dal pagamento del disavanzo dell'Al.

Liberare l'AVS dal pagamento del disavanzo dell'Al


Se approvato, il progetto avrà anche l'effetto di trasferire alla Confederazione, per la durata dell'aumento dell'IVA, l'onere degli interessi sul debito dell'Al. Gli introiti dell'imposta sul valore aggiunto e la presa a carico degli interessi da parte della Confederazione consentiranno di saldare il disavanzo annuo dell'Al e di congelare il debito.

Equilibrare temporaneamente i conti dell'Al

L'equilibrio temporaneo dei conti permetterà di adottare nuove misure di risanamento. Nel quadro della 6^a revisione dell'AI, che sarà attuata durante la fase transitoria del finanziamento aggiuntivo, saranno introdotte misure di risparmio socialmente sostenibili tese a garantire l'equilibrio dei conti dell'AI anche quando l'aumento delle aliquote IVA giungerà a scadenza.

Tappa intermedia
in vista di un
risanamento
socialmente
sostenibile

Trovate ulteriori informazioni nel sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali: www.ufas.admin.ch



Fonte: UFAS, giugno 2009



Testo in votazione

Decreto federale del 13 giugno 2008 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modificato dal decreto federale del 12 giugno 2009 concernente la modifica di tale decreto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹;

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 giugno 2009²;

visto il parere del Consiglio federale dell'11 giugno 2009³,

decreta:

I

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 196 n. 14, rubrica, cpv. 2 (nuovo) e 3 (nuovo)

14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

² Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:*

- a. di 0,4 punti percentuali l'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 1999⁵ sull'IVA;
- b. di 0,1 punti percentuali l'aliquota ridotta secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sull'IVA;
- c. di 0,2 punti percentuali l'aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l'articolo 36 capoverso 2 della legge sull'IVA.

³ Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011, accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni.*

¹ FF **2005** 4151

² FF **2009** 3753

³ FF **2009** 3759

⁴ RS **101**

* Nuovo testo giusta il DF del 12 giu. 2009 (FF **2009** 3761).

⁵ RS **641.20**

Le principali posizioni in Parlamento

Se in Parlamento vi era unanimità sulla necessità inderogabile di risanare l'AI, le opinioni divergevano sul modo di procedere.

Una minoranza avrebbe preferito un aumento dei contributi salariali, ma, dopo attento esame, questa soluzione è stata scartata a vantaggio del progetto in votazione. Nel corso dei dibattiti, anche la minoranza in questione si è infatti schierata a favore del progetto.

Un'altra minoranza si è categoricamente opposta al progetto di finanziamento aggiuntivo ritenendo che prima di destinare all'AI entrate supplementari occorresse ridurre drasticamente le spese. La maggioranza del Parlamento però non ha aderito a questa posizione poiché avrebbe comportato misure di risparmio insostenibili per la collettività. Il Parlamento ha dunque optato, a netta maggioranza, per il finanziamento aggiuntivo temporaneo, ma ha invitato il Consiglio federale a presentare entro la fine del 2010, con un messaggio sulla 6^a revisione dell'AI, misure di riduzione delle spese atte a garantire il risanamento duraturo dell'assicurazione.

Differimento della data di entrata in vigore dell'aumento delle aliquote IVA

Il 13 giugno 2008 il Parlamento ha adottato il decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AI che fissava l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 1° gennaio 2010 e la scadenza di tale provvedimento alla fine del 2016.

Vista la situazione congiunturale che la Svizzera deve affrontare, il Parlamento ha deciso, il 12 giugno scorso, di differire di un anno la data di entrata in vigore delle nuove aliquote dell'IVA modificando il decreto federale summenzionato. Se il Popolo e i Cantoni approveranno il decreto federale posto in votazione, le nuove aliquote IVA saranno applicate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 e non più, come previsto inizialmente, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016.

Gli argomenti del Consiglio federale

L'AI, ancora di salvezza di coloro che, per ragioni di salute, non sono più in grado di provvedere al proprio sostentamento, è fortemente deficitaria e indebitata. È dunque necessario intervenire rapidamente sia per garantire che possa continuare a erogare le sue prestazioni, sia per impedire che il suo disavanzo eroda i fondi dell'AVS e minacci la liquidità di cui l'AVS ha bisogno per versare le sue rendite. Il finanziamento aggiuntivo è una tappa fondamentale del piano per il risanamento duraturo dell'AI e contribuirà altresì a consolidare la fiducia nelle due assicurazioni sociali, indispensabile soprattutto in un periodo di debole congiuntura come quello attuale. Il Consiglio federale è favorevole al progetto per i motivi seguenti:

Negli ultimi anni, la situazione finanziaria dell'AI ha subito un forte deterioramento. Il debito e il disavanzo annuo dell'AI hanno raggiunto livelli vertiginosi, tali da minacciare la sua stessa esistenza. Sono assolutamente necessarie entrate supplementari perché, se si volesse colmare il disavanzo unicamente con misure di risparmio, occorrerebbe, ad esempio, decurtare le rendite di circa il 40 per cento. Si tratterebbe di una misura socialmente insostenibile, se si pensa che una rendita ammonta in media a 1600 franchi al mese. Il finanziamento aggiuntivo è dunque indispensabile per evitare misure draconiane e irresponsabili e per far sì che l'AI continui ad esercitare il suo ruolo solidale e sociale.

Garantire
anche in futuro
le prestazioni
dell'AI

Il finanziamento aggiuntivo consentirà di colmare temporaneamente il disavanzo annuo dell'AI e di arrestare la spirale del suo indebitamento. La situazione finanziaria dell'AI migliorerà e saranno poste le basi per un risanamento duraturo. Il differimento della data di entrata in vigore delle nuove aliquote dell'IVA non ha praticamente conseguenze sulla situazione finanziaria dell'AI o dell'AVS. Un no al finanziamento aggiuntivo, invece, sarebbe rovinoso, poiché il risanamento verrebbe rinviato e, più tardi, non solo costerebbe di più ma richiederebbe anche sacrifici maggiori.

Non si può
aspettare

Il finanziamento aggiuntivo contribuirà a rafforzare la fiducia nell'AI e nell'AVS. In un periodo in cui la congiuntura è debole è essenziale poter fare affidamento su assicurazioni sociali sane, così come è importante stimolare i consumi garantendo ai pensionati e alle persone la cui salute è compromessa i mezzi di sussistenza necessari.

Assicurazioni sociali sane per affrontare un periodo di debole congiuntura

Attualmente, il debito dell'AI è coperto dall'AVS. Ciò significa che ogni giorno l'AVS sborsa 4 milioni di franchi per sostenere l'AI. In altre parole, le liquidità di cui l'AVS ha bisogno per versare le proprie rendite diminuiscono costantemente. Se il finanziamento aggiuntivo sarà accettato, il vincolo finanziario che lega l'AVS all'AI sarà spezzato e i fondi dell'AVS non saranno più intaccati dal debito dell'AI. Il progetto in votazione contribuisce dunque anche a garantire il finanziamento delle rendite dell'AVS.

Conseguenza diretta di un «sì»: l'AI non metterà più in pericolo l'AVS

Per riequilibrare in modo duraturo i conti dell'AI, il Consiglio federale e il Parlamento hanno messo a punto un piano di risanamento in tre tappe, la prima delle quali – la 5^a revisione dell'AI – ha permesso di stabilizzare il disavanzo annuo. La seconda è rappresentata dal progetto in votazione, ovvero dal finanziamento aggiuntivo temporaneo. Durante questa fase di transizione, sarà messa in atto la terza tappa ovvero la 6^a revisione dell'AI, il cui obiettivo è risanare in modo duraturo le finanze dell'assicurazione mediante nuove misure di risparmio.

Il piano di risanamento rimetterà in sesto l'AI

Un «no» al progetto di finanziamento aggiuntivo dell'AI impedirebbe la realizzazione del piano di risanamento elaborato dal Parlamento e dal Consiglio federale. I costi del risanamento aumenterebbero in modo massiccio e diverrebbero necessarie misure drastiche quali una riduzione sostanziale delle rendite. Inoltre, dovendo coprire il disavanzo dell'AI, i fondi dell'AVS continuerebbero a diminuire. Se non si interviene, fra una decina d'anni l'AVS non sarà più in grado di versare le proprie rendite. Il Consiglio federale non vuole in alcun modo correre il rischio di vedere minacciato il finanziamento delle rendite dell'AVS e dell'AI.

Le conseguenze di un «no»

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il finanziamento aggiuntivo dell'AI.

Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 19 dicembre 2008
concernente la **rinuncia all'introduzione dell'iniziativa
popolare generica?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
il decreto federale del 19 dicembre 2008.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto federale
con 178 voti contro 1 e 15 astensioni,
il Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

L'introduzione dell'iniziativa popolare generica è stata accettata da Popolo e Cantoni all'inizio del 2003. Affinché tale strumento potesse essere concretamente applicabile, le pertinenti disposizioni costituzionali avrebbero dovuto essere poste in vigore simultaneamente alla legislazione d'esecuzione, che avrebbe dovuto disciplinare nel dettaglio la procedura di trattazione dell'iniziativa popolare generica.

La revisione
dei diritti popolari

Si è tuttavia rivelato impossibile adottare una legge che disciplinasse tali questioni procedurali. Il Consiglio federale aveva presentato un disegno di legge, ma il Parlamento non è entrato in materia poiché ha ritenuto che i problemi posti dalla sua applicazione sarebbero stati inevitabilmente più gravi degli inconvenienti della procedura legislativa attuale.

L'impossibilità
di adottare
una legge attuativa

Consiglio federale e Parlamento hanno pertanto proposto di revocare la revisione costituzionale del 2003 e di stralciare dalla Costituzione le disposizioni riguardanti l'iniziativa popolare generica. Non è infatti opportuno che la Costituzione preveda strumenti di fatto inapplicabili.

Il punto di vista di
Consiglio federale
e Parlamento

Il progetto in dettaglio

Nel 2003 Popolo e Cantoni hanno accettato l'introduzione nella Costituzione delle norme sull'iniziativa popolare generica. Iniziativa costituzionale e legislativa al tempo stesso, l'iniziativa popolare generica avrebbe dovuto garantire che nella Costituzione fossero iscritti unicamente i principi veramente fondamentali e che le altre questioni fossero disciplinate da leggi e ordinanze.

La votazione popolare del 2003

L'applicazione dell'iniziativa popolare generica presupponeva tuttavia l'adozione di dettagliate disposizioni d'esecuzione, da mettere in vigore simultaneamente alle nuove norme costituzionali. Al termine di un esame approfondito, il Parlamento si è però reso conto che era impossibile definire norme d'esecuzione praticabili.

La vana ricerca di una soluzione praticabile

Uno dei principali problemi d'attuazione è costituito dal bicameralismo del nostro Parlamento: se fossero chiamati a trattare un'iniziativa popolare generica, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati dovrebbero infatti raggiungere un accordo su *un* progetto che concretizzi l'iniziativa in questione. Non vi sono tuttavia norme procedurali che possano garantire che un tale accordo venga raggiunto. Un altro problema deriva dalla possibilità che allo scrutinio popolare siano sottoposte più varianti: se per le modifiche costituzionali è necessaria l'approvazione di Popolo e Cantoni, per i progetti di atti legislativi è sufficiente l'approvazione del Popolo, il che ha reso estremamente difficile formulare una clausola referendaria che potesse applicarsi ai diversi casi. Inoltre, la verifica delle decisioni del Parlamento da parte del Tribunale federale avrebbe potuto complicare ulteriormente la procedura. Ci si è dunque scontrati con problemi insormontabili. I promotori di un'eventuale iniziativa popolare generica non avrebbero pertanto alcuna garanzia che la loro iniziativa venga effettivamente sottoposta a scrutinio popolare.

Problemi insormontabili

I lavori di Consiglio federale e Parlamento hanno evidenziato che lo strumento dell'iniziativa popolare generica non può essere disciplinato in una legge in modo tale da garantirne l'applicabilità, il che lo rende di fatto inservibile. L'iniziativa popolare generica va pertanto stralciata dalla Costituzione, in modo da ripristinare la vecchia normativa. Trattandosi di una modifica della Costituzione, l'oggetto è sottoposto al voto di Popolo e Cantoni.

La vecchia
normativa
è ripristinata



Testo in votazione

Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 2008²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale
 della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

¹ FF **2008** 2421

² FF **2008** 2437

³ RS **101**

Art. 139a⁴

Abrogato

Art. 139b cpv. 1⁵

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

Art. 140 cpv. 2 lett. a^{bis} e b⁶

² Sottostanno al voto del Popolo:

a^{bis}. *abrogata*

- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c⁷

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

Art. 189 cpv. 1^{bis} 8

Abrogato

⁴ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁵ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁶ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁷ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).

⁸ Nella versione del decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU **2003** 1949).



II

I decreti federali qui appresso sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 4 ottobre 2002⁹ concernente la revisione dei diritti popolari

Cifra II cpv. 2, secondo periodo

Abrogato

2. Decreto federale del 19 giugno 2003¹⁰ concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

Cifra II

Abrogata

III

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

⁹ RU 2003 1949

¹⁰ RU 2003 1953

Modifiche e abrogazioni

Il decreto federale del 19 dicembre 2008 concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica modifica quattro articoli costituzionali e ne abroga tre, tra cui in particolare l'articolo 139a, il cui tenore è il seguente:

Art. 139a Iniziativa popolare generica

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

² Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

³ Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

⁴ L'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto alla modifica che essa ha elaborato nel senso dell'iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

⁵ Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

Gli argomenti del Consiglio federale

Con l'iniziativa popolare generica s'intendeva offrire ai cittadini svizzeri nuove possibilità di influire sulle scelte dello Stato. Nonostante gli sforzi profusi, Consiglio federale e Parlamento non sono però riusciti a definire in una legge le modalità d'applicazione di questo strumento. Occorre pertanto stralciare dalla Costituzione le disposizioni riguardanti l'iniziativa popolare generica. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i motivi seguenti:

L'iniziativa popolare generica si è rivelata uno strumento inapplicabile. Non è stato possibile definire una procedura di attuazione che non fosse troppo complessa e nebulosa, e quindi impraticabile. Il bicameralismo, per esempio, pone problemi: se fossero chiamati a trattare un'iniziativa popolare generica, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati dovrebbero accordarsi sui contenuti dell'atto che concretizza l'iniziativa e sul livello normativo dello stesso (Costituzione o legge). Anche ammesso che sia possibile, tale procedura sarebbe estremamente laboriosa e impraticabile. Non si può certo pretendere che i promotori dell'iniziativa e l'elettorato aspettino anni affinché l'iniziativa si traduca finalmente in un progetto concreto. Considerati i numerosi ostacoli procedurali, non vi sarebbe peraltro alcuna garanzia di riuscire a concretizzare gli intenti dell'iniziativa, con il risultato che la fiducia nelle istituzioni politiche ne uscirebbe indebolita.

L'assenza
di una valida
soluzione
legislativa

Finora l'iniziativa popolare generica non è mai stata applicata a causa della mancanza di disposizioni legislative d'esecuzione. Un sì al decreto non comporterebbe quindi la rinuncia a un diritto popolare effettivo, né intaccherebbe il diritto d'ini-

Non si intaccano
i diritti popolari
classici

ziativa nella sua forma classica e collaudata. In caso di no al decreto, è comunque probabile che le disposizioni costituzionali riguardanti l'iniziativa popolare generica restino lettera morta.

Alla luce dei problemi emersi, è opportuno revocare la modifica costituzionale del 2003. Nella Costituzione non deve figurare uno strumento di fatto inutilizzabile.

Lo stralcio
è la logica
conseguenza

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 27 settembre 2009:

- Sì al finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'Al mediante l'aumento delle aliquote dell'IVA
- Sì alla rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

Chiusura redazionale:
24 giugno 2009

Per maggiori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch